



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LABRUNA | SALVATORE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FUCCI | SERGIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | AONDIO | GIULIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3623/2016
depositato il 10/06/2016

- avverso la sentenza n. 742/2016 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO

contro:
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dagli appellanti:

difeso da:
LUCARIELLO NICOLA
VIA XXIV MAGGIO 43 00183 ROMA RM

difeso da:
PURI PAOLO
VIA XXIV MAGGIO 43 00151 ROMA RM

difeso da:
VERNIER ANDREA
VIA XXIV MAGGIO 43 00195 ROMA RM

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO n° 2014/141323/GC IVA-ALTRO 2009
DINIEGO RIMBORSO n° 2014/141323/GC IVA-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3623/2016

UDIENZA DEL

10/04/2017 ore 11:30

N°

1876/2017

PRONUNCIATA IL:
10 aprile 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
28 aprile 2017

Il Segretario
Agostino Balumbo



C

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 742 del 18/01/16, depositata il giorno 27/01/16, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. 03, respingeva il ricorso avanzato dalla Spa
avverso il provvedimento di diniego di rimborso n. 2014/141323GC, meglio in atti descritto, emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza di rimborso del 27/02/2014 per Iva, oltre interessi e sanzioni, versata per gli anni 2009 e 2010 rispettivamente il 23/12/2010 e il 24/02/2011, ritenendo tardiva l'istanza in questione e ponendo le spese di lite del grado a carico della predetta società.

La Spa _____, con atto consegnato (RGA N.3625/2016) a controparte il 31/05/16, depositato il 10/06/16, proponeva appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma con annullamento del provvedimento di diniego e dichiarazione del diritto ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di imposta e sanzioni, con condanna dell'Ufficio al rimborso dell'importo oggetto della richiamata istanza di rimborso, oltre agli interessi maturati sino al soddisfo, se del caso rinviando pregiudizialmente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'esame della questione della compatibilità con la Direttiva n. 2006/112/CE, nonché con i principi comunitari di neutralità dell'Iva e di effettività del diritto al rimborso dell'interpretazione data dall'Amministrazione finanziaria del secondo comma dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92 il quale fa decorrere il termine biennale per la proposizione dell'istanza di rimborso, inderogabilmente, dal versamento dell'imposta; con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, costituitasi con atto di controdeduzioni depositato il 27/07/16 chiedeva, invece, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

In data 27/03/2017 la contribuente depositava memoria. La controversia, esauriti gli incumbenti di legge, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Spa _____, parte appellante, deduce che ingiustamente il giudice di primo grado ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di diniego del rimborso sopra indicato.

Deduce, in particolare l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dalla CTP; l'istanza di rimborso di quanto versato in via prudenziale per Iva, interessi e sanzioni, deve essere ritenuta tempestiva in quanto il termine biennale di cui all'art. 21 D. L.vo n. 546/1992 non decorre dal momento del versamento ma dalla successiva data del 22/05/2013 in cui è intervenuto il provvedimento di chiusura delle indagini penali a carico della Spa _____; che, infatti, prima delle indagini amministrative e penali l'istanza di rimborso sarebbe stata inutile e impedita anche dalla necessità di dimostrare la buona fede della Spa che solo dalle indagini penali poteva emergere; che facendo decorrere il termine per il rimborso si violerebbe⁸³ i principi comunitari di neutralità dell'Iva e di effettività del diritto al rimborso dell'indebito tributario; che, quindi, erroneamente la CTP ha affermato che la Spa ricorrente era pienamente in grado di presentare istanza di rimborso entro due anni dai versamenti; che, inoltre, qualora anche la CTR non ritenesse tempestiva l'istanza di rimborso, l'appellante chiede che venga rinviata alla Corte di Giustizia l'esame della questione della compatibilità con la Direttiva n. 2006/112/CE e con i principi comunitari di neutralità dell'Iva e di effettività del diritto al rimborso, dell'interpretazione che, relegando l'applicazione della seconda parte del secondo comma dell'art. 21 del D. Lgs 546/92 ad ipotesi del tutto marginali, finisce di fatto per far decorrere il termine biennale per la proposizione dell'istanza di rimborso dal versamento dell'imposta,

indipendentemente dal verificarsi in concreto del presupposto per la ripetizione dell'indebito tributario; che, ancora, il termine biennale in oggetto non può decorrere dal pagamento per l'esplicita provvisorietà del pagamento stesso effettuato a mero titolo precauzionale; che, rilevata l'erroneità della sentenza della CTP in punto tardività dell'istanza di rimborso, deve essere esaminata la questione dell'esistente e conclamata illegittimità nel merito del diniego di rimborso opposto dall'Ufficio in quanto le prestazioni effettuate dalla Spa non sono oggettivamente inesistenti e la società ha fatto tutto quanto in suo potere per scongiurare la frode consumata da soggetti terzi, operando in buona fede e restando estranea alla predetta frode Iva; che, quindi, deve essere confermata in questa sede quanto accertato dalle indagini penali e cioè che non vi è stato coinvolgimento né diretto, né indiretto della società nella frode e che il servizio effettuato dalla Spa è stato reale e effettivo, con conseguente diritto della società a detrarre l'Iva assolta sulle prestazioni di telecomunicazione ricevute; che, ancora, la sentenza impugnata è illegittima anche laddove ha negato la restituzione delle sanzioni versate, affermando che sono collegate al ravvedimento operoso effettuato ex art. 13 D. L.vo n. 472/97; che, quindi, in riforma della sentenza della CTP, devono essere accolte le conclusioni riportate in narrativa e deve essere disposto il richiesto rimborso, con vittoria di spese.

Osserva questa CTR che è l'appello della Spa contribuente è infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata che ha giustamente respinto il ricorso della contribuente.

Osserva, in particolare, la CTR che la sentenza della CTP giustamente ha ritenuto tardivo rispetto alle date di versamento sopra indicate la domanda di rimborso avanzata dalla società in quanto risulta pacificamente decorso il termine di decadenza biennale dal versamento che costituisce il momento dal quale, nella fattispecie, deve

essere computato questo termine ex art. 21 D. L.vo 546/92, essendo irrilevante la data (22/05/2013) che secondo l'infondata tesi della Spa costituirebbe, invece, il relativo dies a quo; che, invero, la tesi della società appellante, pur pregevolmente esposta, sembra non tenere in debito conto il fatto che il termine biennale in oggetto non può essere fatto decorrere dalla predetta data di chiusura delle indagini penali in quanto, come sottolineato anche dalla CTP, il riconoscimento o meno della debenza dell'Iva ovvero della rimborsabilità di quanto versato volontariamente in sede di ravvedimento operoso costituiscono questioni di rilevanza fiscale, sulle quali in base alla vigente legislazione deve pronunciarsi il giudice tributario senza necessariamente attendere i risultati delle indagini penali; che, d'altra parte, in base alla vigente normativa gli accertamenti penali non fanno stato in sede di processo tributario sussistendo di norma il cd. principio del "doppio binario", come si evince anche dall'art.20 del D. L.vo n. 74/2000, dall'art. 654 cpp e dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, sul punto, anche Cass. Trib. n.22883/2007, n. 4924/2013, n. 11352.2014) nonché dal differente regime probatorio vigente nei due processi; che, comunque, la tesi della società appellante appare non condivisibile anche laddove tende a sostenere che la sua estraneità alla richiamata frode e, quindi, il diritto alla restituzione di quanto versato non sarebbe stato possibile senza gli accertamenti penali; che, invero, anche nel processo tributario deve ritenersi possibile accertare la predetta buona fede e, quindi, l'eventuale diritto alla restituzione di quanto versato (non solo per il tributo e gli interessi, ma anche per le sanzioni corrisposte) sempre che, però, la relativa istanza venga presentata nel termine biennale sopra richiamato che decorre dal versamento; che, d'altra parte il termine in oggetto non è assolutamente gravoso stante la semplicità dell'istanza da effettuare che, contrariamente a quanto affermato dalla società, non costituisce un adempimento inutile qualora effettuato

prima della chiusura delle indagini penali; che, invero, qualora, in ipotesi, questa istanza fosse stata presentata tempestivamente (evitando così la decadenza) la parte interessata avrebbe potuto poi utilizzare quanto emerso in sede penale come ulteriore strumento di difesa dei suoi diritti nel corso del processo tributario che certamente non si sarebbe esaurito, quantomeno in appello, prima del 27/02/2014; che, pertanto, nella fattispecie (in cui si discute di un versamento consapevolmente effettuato dalla contribuente in via cautelare anche al fine di salvaguardare la sua posizione e quella dei suoi legali rappresentanti in ambito penale), non risulta violata alcuna direttiva europea, né i richiamati principi di neutralità dell'Iva e di effettività del diritto al rimborso e, quindi, non appare opportuno accogliere l'istanza di rinvio alla Corte di Giustizia formulata in questa sede dalla parte appellante; che, per le ragioni che precedono, assorbenti ogni altra questione attinente alla dedotta illegittimità nel merito del diniego di rimborso impugnato, è intempestiva anche la domanda di rimborso della sanzione connessa al ravvedimento operoso; che, pertanto, in definitiva, deve essere respinta l'impugnazione della contribuente e confermata la sentenza appellata.

Anche le spese del giudizio di appello, devono essere poste a carico della contribuente, rimasta soccombente, e liquidate in favore dell'Ufficio nella misura precisata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.


P.Q.M.

Respinge l'appello della contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna la SpA al pagamento, in favore dell'Ufficio, delle spese di lite di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 34.750,17.

Milano, 10/04/2017

IL RELATORE

dr. Sergio Fucci



IL PRESIDENTE

dr. Salvatore Labruna

